

	<i>Tipo documento:</i> Procedura			
<i>Emesso da:</i> SAFO GROUP S.p.A	<i>Titolo</i> Procedura Whistleblowing ai sensi del D.LGS. 24/2023	<i>Data:</i> 30 APRILE 2024	<i>Versione</i> 1.0	<i>Pagina:</i> 1

# PROCEDURA WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

REV	Data	Firma di Verifica e Approvazione
01	29/05/2024	Approvata con verbale del CdA del 29/05/2024 

	<i>Tipo documento:</i> Procedura			
<i>Emesso da:</i> SAFO GROUP S.p.A	<i>Titolo</i> Procedura Whistleblowing ai sensi del D.LGS. 24/2023	<i>Data:</i> 30 APRILE 2024	<i>Versione</i> 1.0	<i>Pagina:</i> 2

## Sommario

<b>1</b>	<b>SCOPO DELLA PROCEDURA .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO .....</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO .....</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>DESTINATARIO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA .....</b>	<b>7</b>
<b>6</b>	<b>GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA.....</b>	<b>7</b>
6.1	Verifica preliminare della Segnalazione.....	7
6.2	Gestione della Segnalazione .....	8
6.3	Attività di indagine interna .....	8
6.4	Chiusura della Segnalazione.....	8
6.5	Comunicazione dei risultati e reportistica.....	9
<b>7</b>	<b>MISURE DI PROTEZIONE.....</b>	<b>9</b>
7.1	Misure di protezione a tutela del Segnalante .....	9
7.2	Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione.....	10
<b>8</b>	<b>SEGNALAZIONE ESTERNA .....</b>	<b>10</b>
<b>9</b>	<b>OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL'IDENTITA' DEL SEGNALANTE .....</b>	<b>11</b>
<b>10</b>	<b>DATA PROTECTION .....</b>	<b>11</b>
<b>11</b>	<b>SANZIONI.....</b>	<b>12</b>
<b>12</b>	<b>INFORMAZIONE E FORMAZIONE.....</b>	<b>13</b>

	<i>Tipo documento:</i> Procedura			
<i>Emesso da:</i> SAFO GROUP S.p.A	<i>Titolo</i> Procedura Whistleblowing ai sensi del D.LGS. 24/2023	<i>Data:</i> 30 APRILE 2024	<i>Versione</i> 1.0	<i>Pagina:</i> 3

## 1 SCOPO DELLA PROCEDURA

La presente procedura si applica a SAFO GROUP SpA (“SAFO” o la “Società”) e ha lo scopo di implementare e disciplinare un sistema di segnalazioni di irregolarità nell’ambito dell’attività svolta dalla Società.

In particolare, la procedura recepisce quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (il “Decreto Whistleblowing”) di “*attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”, che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La procedura è altresì conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

## 2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

<b>DIRETTIVA 2019/1937/UE</b>	Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali
<b>Decreto Whistleblowing</b>	D. LGS. 10 marzo 2023, n. 24 riguarda le “ <i>violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato</i> ”
<b>Codice Privacy</b>	D.Lgs. 30 giugno 2003, 196, come novellato dal D.Lgs. 101/2018 “ <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i> ” che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
<b>GDPR</b>	Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

	Tipo documento: Procedura			
Emesso da: SAFO GROUP S.p.A	Titolo Procedura Whistleblowing ai sensi del D.LGS. 24/2023	Data: 30 APRILE 2024	Versione 1.0	Pagina: 4

	trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ( <i>General Data Protection Regulation</i> )
--	---

### 3 DEFINIZIONI

ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
Gestore delle segnalazioni	Soggetto nominato ad hoc da SAFO quale destinatario e gestore delle Segnalazioni Whistleblowing, con l'obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite. Il gestore delle segnalazioni interno è individuato nella persona di: <ul style="list-style-type: none"> <li>Federica Fortuni</li> </ul> Funzione di riserva Diego Squarcia
Decreto Whistleblowing	D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24
Destinatario	Gestore delle Segnalazioni o, ove necessario, Funzione di Riserva
Facilitatore	Persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di effettuazione della Segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (si tratta di soggetti che avendo un legame qualificato con il Segnalante potrebbero subire ritorsioni in ragione di detta connessione).
Persona coinvolta	Persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata
Procedura o Procedura Whistleblowing	Presente procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione
Segnalante/i o <i>Whistleblower</i>	Coloro che hanno la facoltà di effettuare una Segnalazione Whistleblowing ai sensi del Decreto Whistleblowing e, in generale, della presente Procedura, tra i quali i dipendenti, collaboratori, azionisti, persone che esercitano (anche in via di mero fatto) funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società e altri soggetti terzi che interagiscono con la Società (compresi i fornitori, consulenti, intermediari, ecc.) nonché stagisti o lavoratori in prova, candidati a rapporti di lavoro ed ex dipendenti
Segnalazione Whistleblowing o Segnalazione	Segnalazione presentata da un Segnalante ai sensi dei principi e delle regole di cui alla presente Procedura
Segnalazione Whistleblowing Anonima o Segnalazione Anonima	Segnalazioni non contenenti dettagli che consentano o potrebbero consentire, anche indirettamente, l'identificazione del Segnalante
Soggetti collegati	Soggetti per i quali sono applicabili le stesse tutele che il Decreto Whistleblowing prevede per il Segnalante e che sono: <ol style="list-style-type: none"> <li>facilitatori;</li> </ol>

	<i>Tipo documento:</i> Procedura			
<i>Emesso da:</i> SAFO GROUP S.p.A	<i>Titolo</i> Procedura Whistleblowing ai sensi del D.LGS. 24/2023	<i>Data:</i> 30 APRILE 2024	<i>Versione</i> 1.0	<i>Pagina:</i> 5

	ii. persone del medesimo contesto lavorativo della persona Segnalante e che sono legate alla stessa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; iii. colleghi di lavoro della persona Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il Segnalante un rapporto abituale e corrente; iv. enti di proprietà della persona Segnalante o per i quali la stessa lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo
Violazioni	Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato (i.e SAFO), di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo di SAFO. Dettagliate nel Cap. 3.

### 3 AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

Le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto Whistleblowing devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato (i.e. SAFO), di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo di Safo Group SpA, e che consistono in:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001;
2. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (così come richiamati nel Decreto Whistleblowing) relativi ai seguenti settori:
  - a. appalti pubblici;
  - b. servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
  - c. sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti;
  - d. tutela dell'ambiente;
  - e. radioprotezione e sicurezza nucleare;
  - f. sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
  - g. salute pubblica;
  - h. protezione dei consumatori;
  - i. tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
3. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;
4. atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;
5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4).

Inoltre, sono escluse dall'ambito di applicazione oggettivo le segnalazioni:

	<i>Tipo documento:</i> Procedura			
<i>Emesso da:</i> SAFO GROUP S.p.A	<i>Titolo</i> Procedura Whistleblowing ai sensi del D.LGS. 24/2023	<i>Data:</i> 30 APRILE 2024	<i>Versione</i> 1.0	<i>Pagina:</i> 6

- legate ad un interesse personale del segnalante, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con figure gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi, segnalazioni su trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di una lesione dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente privato o dell'amministrazione pubblica), posto che la nuova disciplina mira a tutelare l'integrità dell'ente persona giuridica e a ricomprendere tutte quelle situazioni in cui si vanifica l'oggetto o le finalità delle attività poste in essere nel settore pubblico e privato per la piena realizzazione delle finalità pubbliche, che ne devino gli scopi o che minino il corretto agire. Le contestazioni escluse in quanto legate a un interesse personale del segnalante non sono, pertanto, considerate segnalazioni whistleblowing e, quindi, potranno essere trattate come segnalazioni ordinarie, laddove previsto;
- in materia di sicurezza e difesa nazionale;
- relative a violazioni già regolamentate in via obbligatoria in alcuni settori speciali, alle quali continua dunque ad applicarsi la disciplina di segnalazione ad hoc (servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, terrorismo, sicurezza nei trasporti, tutela all'ambiente).

Le fattispecie di cui al presente Paragrafo sono definite anche, di seguito, le "Violazioni".

## 4 CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO

La Società ha attivato in conformità a quanto indicato dal Decreto Whistleblowing il seguente canale di segnalazione interno, tramite specifica piattaforma denominata My Whistleblowing, che consente l'invio in modalità informatica di segnalazioni in forma scritta/orale e garantisce - anche tramite strumenti di crittografia - la riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona Coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione, anche con riferimento alla "funzione di riserva", come di seguito definita:

La piattaforma è accessibile attraverso il sito web di SAFO GROUP SpA, mediante apposita sezione, consultabile su <https://www.safogroup.eu>

È consentito effettuare Segnalazioni Whistleblowing Anonime.

A questo proposito, si segnala che la piattaforma consente la possibilità per il Segnalante di restare in contatto con il Comitato durante la gestione della Segnalazione Anonima, potendo fornire chiarimenti e/o integrazioni documentali attraverso un sistema di messaggistica che ne garantisce l'anonimato.

Occorre tenere conto che l'invio di una Segnalazione Whistleblowing Anonima potrebbe rendere più difficoltoso l'accertamento della condotta segnalata e le interlocuzioni tra il Gestore e il Segnalante e quindi inficiare l'utilità della Segnalazione stessa.

Peraltro, la piattaforma consente anche la segnalazione attraverso un canale di messaggistica vocale raggiungibile dallo stesso link di cui sopra. Anche nel caso di messaggistica vocale la piattaforma garantisce

	<i>Tipo documento:</i> Procedura			
<i>Emesso da:</i> SAFO GROUP S.p.A	<i>Titolo</i> Procedura Whistleblowing ai sensi del D.LGS. 24/2023	<i>Data:</i> 30 APRILE 2024	<i>Versione</i> 1.0	<i>Pagina:</i> 7

la separazione dell'identità del segnalante dal contenuto della segnalazione qualora abbia scelto di effettuare una segnalazione anonima.

Il Segnalante potrà accedere alla segnalazione per monitorarla e integrarla, attraverso un codice personale che sarà rilasciato al termine della creazione della segnalazione. Tale codice dovrà essere conservato con cura poiché non sarà possibile recuperarlo.

La predisposizione e il mantenimento dei suddetti canali di comunicazione è garantito dal Gestore delle segnalazioni.

## 5 DESTINATARIO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

La Società ha individuato quale Destinatario delle Segnalazioni nella persona di Federica Fortuni, specificamente formata al riguardo.

Qualora il Gestore delle segnalazioni sia il presunto responsabile della violazione o abbia un potenziale interesse correlato alla Segnalazione tale da compromettere l'imparzialità di giudizio, le attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni saranno svolte dalla "Funzione di riserva", identificata con specifico atto nella persona di DIEGO SQUARCIA.

## 6 GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

### 6.1 Verifica preliminare della Segnalazione

Al ricevimento della Segnalazione, il Gestore:

- a. rilascia al Segnalante un **avviso di ricevimento** della Segnalazione **entro sette giorni** dalla data di ricezione;
- b. svolge un'**analisi preliminare** dei contenuti della stessa, se ritenuto dallo stesso opportuno anche con il supporto di consulenti esterni specializzati, al fine di valutarne la rilevanza in relazione all'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing e, in generale, della Procedura;
- c. **archivia** la Segnalazione **qualora** ritenga che la medesima **non sia ammissibile** in ragione di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura, come ad esempio:
  - manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle Violazioni tipizzate;
  - accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della Segnalazione;
  - produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite.

In tal caso, il Gestore delle segnalazioni, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e del Par. 6.2. della presente Procedura, motiverà per iscritto al Segnalante le ragioni dell'archiviazione;

- d. ove la Segnalazione sia valutata come ammissibile, prende in carico la gestione della Segnalazione.

La Segnalazione presentata a un soggetto diverso dal Gestore deve essere trasmessa immediatamente (entro sette giorni) allo stesso, dandone contestuale notizia al Segnalante.

	<i>Tipo documento:</i> Procedura			
<i>Emesso da:</i> SAFO GROUP S.p.A	<i>Titolo</i> Procedura Whistleblowing ai sensi del D.LGS. 24/2023	<i>Data:</i> 30 APRILE 2024	<i>Versione</i> 1.0	<i>Pagina:</i> 8

## 6.2 Gestione della Segnalazione

La gestione della Segnalazione avviene nel rispetto della presente Procedura.

Nella gestione della Segnalazione, il Gestore svolge le seguenti attività:

- a. mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e – se necessario – richiede a quest’ultimo integrazioni; a tal riguardo, la piattaforma consente lo scambio di informazioni e/o documenti; La mancanza di informazioni e/o la riluttanza del *whistleblower* a collaborare possono costituire motivo per cui il gestore decida di concludere che non vi siano ragioni concrete per procedere;
- b. fornisce diligente seguito alle Segnalazioni ricevute;
- c. fornisce riscontro alla Segnalazione **entro tre mesi** dalla data dell’avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

Il Gestore ha facoltà di richiedere il supporto di funzioni interne o consulenti esterni specializzati, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura.

Il Gestore ha inoltre la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni alla Persona Coinvolta durante lo svolgimento delle attività di gestione della Segnalazione. È fatta salva, inoltre, la possibilità per il Segnalante di fornire ulteriori informazioni nel caso in cui il fatto oggetto di Segnalazione sia proseguito, interrotto o addirittura aggravato. Le Segnalazioni (e la documentazione correlata) sono conservate tramite la piattaforma per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, **non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell’esito finale del processo di gestione della Segnalazione**.

Il Gestore classifica le segnalazioni in:

- **Segnalazioni non pertinenti:** ne verrà informato il *whistleblower*;
- **Segnalazioni in malafede:** verranno valutate dall’organo competente per il possibile avvio di una procedura sanzionatoria e/o, in caso di collaboratori esterni, la possibile risoluzione del rapporto;
- **Segnalazioni rilevanti:** verrà avviata la fase di indagine interna.

## 6.3 Attività di indagine interna

Il Gestore al fine di valutare una Segnalazione può svolgere le opportune indagini interne necessarie sia direttamente sia incaricando – fermo restando l’obbligo di riservatezza – un soggetto interno o esterno alla Società.

Il Gestore registra la segnalazione attraverso la piattaforma, la quale consente la creazione di un dossier per ciascun caso, nel quale sono archiviate le informazioni e la documentazione inerente a ciascuna Segnalazione.

## 6.4 Chiusura della Segnalazione

La fase di indagine può concludersi con:

- **esito negativo**, nel qual caso la segnalazione viene archiviata;
- **esito positivo:** in tal caso il Gestore trasmetterà l’esito dell’indagine agli organi competenti dell’organizzazione (Consiglio di Amministrazione) perché possano adottare le necessarie misure anche disciplinari. A titolo esemplificativo:

	<i>Tipo documento:</i> Procedura			
<i>Emesso da:</i> SAFO GROUP S.p.A	<i>Titolo</i> Procedura Whistleblowing ai sensi del D.LGS. 24/2023	<i>Data:</i> 30 APRILE 2024	<i>Versione</i> 1.0	<i>Pagina:</i> 9

1. Il Consiglio di Amministrazione valuterà se procedere all'instaurazione di un procedimento sanzionatorio nei confronti della Persona Coinvolta, nel rispetto della normativa, della contrattazione collettiva eventualmente applicabile;
2. Il Consiglio di Amministrazione valuterà l'opportunità di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante, nel caso di Segnalazioni in relazioni alle quali siano accertate la malafede e/o l'intento meramente diffamatorio, confermati anche dalla infondatezza della stessa Segnalazione, mediante esposti alle Autorità competenti;
3. concordare con il Collegio Sindacale interessato da particolari Segnalazioni – riguardanti tematiche relative a denunce ex art. 2408 c.c. (denunce da parte di soci) – eventuali iniziative da intraprendere prima della chiusura della Segnalazione stessa;
4. concordare assieme alla funzione aziendale interessata dalla Violazione, un eventuale *action plan* necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate, garantendo altresì il monitoraggio della sua attuazione;

## 6.5 Comunicazione dei risultati e reportistica

I risultati delle attività di gestione delle **Segnalazioni pervenute e non archiviate, incluse le verifiche svolte ed i provvedimenti sanzionatori eventualmente adottati**, sono riepilogati all'interno di una **relazione**, su base aggregata e anonima, per tipologia, delle segnalazioni ricevute, inviata da parte del **Gestore**, con cadenza **annuale**, al Rappresentante legale della società.

## 7 MISURE DI PROTEZIONE

### 7.1 Misure di protezione a tutela del Segnalante

Le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, resta impregiudicata la responsabilità penale del Segnalante qualora una Segnalazione integri il reato di calunnia o di diffamazione o altre fattispecie di reato e salvi i casi di non punibilità di cui al Decreto Whistleblowing richiamati nel presente Par. 7.1. e al Par. 7.2.

Il Decreto Whistleblowing prevede le seguenti misure di protezione nei confronti del Segnalante:

- divieto di ritorsione in ragione di una Segnalazione;
- misure di sostegno, che consistono in informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito da parte di enti del terzo settore indicati in un elenco disponibile sul sito dell'ANAC in merito alle modalità di segnalazione e alle previsioni normative in favore del Segnalante e della Persona Coinvolta;
- protezione dalle ritorsioni, che comprende:
  - o la possibilità di comunicare all'ANAC le ritorsioni che si ritiene di aver subito a seguito di una Segnalazione;
  - o la previsione di nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, da far valere anche in sede giudiziaria;
- limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione (o diffusione) di violazioni coperte da obbligo di segreto<sup>1</sup> o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali oppure di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata,

<sup>1</sup> Salvo il caso di informazioni classificate, segreto professionale e medico e segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, per cui resta ferma l'applicazione della relativa normativa.

	<i>Tipo documento:</i> Procedura			
<i>Emesso da:</i> SAFO GROUP S.p.A	<i>Titolo</i> Procedura Whistleblowing ai sensi del D.LGS. 24/2023	<i>Data:</i> 30 APRILE 2024	<i>Versione</i> 1.0	<i>Pagina:</i> 10

- se o al momento della rivelazione (o diffusione) vi fossero fondati motivi per ritenere che la stessa fosse necessaria per svelare la Violazione; e o sussistessero le condizioni Par. 7.2;
- limitazioni di responsabilità, salvo che il fatto costituisca reato, per l'acquisizione delle informazioni sulle Violazioni o per l'accesso alle stesse;
  - sanzioni (come riportate nella presente Procedura, Par. 10).

Le misure di protezione di cui sopra, saranno garantite anche nei confronti dei seguenti individui / entità, denominati "Altri Soggetti Tutelati":

- (a) facilitatori (ossia coloro che assistono il *whistleblower* nel processo di segnalazione, operando nello stesso contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);
- (b) persone che si trovano nello stesso contesto lavorativo del *whistleblower* e che sono legate a lui da un rapporto affettivo o familiare stabile entro il quarto grado (ad esempio, parenti);
- (c) i colleghi del *whistleblower* che lavorano nel suo stesso contesto lavorativo e che hanno con lui un rapporto regolare e corrente;
- (d) entità di proprietà del *whistleblower*, nonché entità che operano nello stesso contesto lavorativo del *whistleblower*;
- (e) altre persone, come specificato nelle leggi applicabili a livello locale.

## 7.2 Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione

Le misure di protezione sopra elencate si applicano al Segnalante e ai Soggetti Collegati a condizione che:

- a. al momento della Segnalazione, l'autore della Segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing (Par. 3 della presente Procedura);
- b. la Segnalazione è stata effettuata in conformità a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing.

Le misure di protezione trovano applicazione anche in caso di Segnalazione Anonima, se il Segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni.

In particolare, per ritorsioni si intendono le fattispecie previste dall'art. 17 del Decreto Whistleblowing, tra cui le seguenti fattispecie, che si riportano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b. il mutamento di funzioni;
- c. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- d. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- e. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

## 8 SEGNALAZIONE ESTERNA

Nel caso in cui il Segnalante abbia:

- Già effettuato una segnalazione interna ai sensi del paragrafo 4 di cui sopra che non ha avuto seguito entro i termini previsti dal Paragrafo 6; oppure
- Ragionevoli motivi per ritenere che, se facesse una segnalazione interne, questa non avrebbe un seguito efficace o che la stessa segnalazione potrebbe comportare il rischio di ritorsioni; oppure

	<i>Tipo documento:</i> Procedura			
<i>Emesso da:</i> SAFO GROUP S.p.A	<i>Titolo</i> Procedura Whistleblowing ai sensi del D.LGS. 24/2023	<i>Data:</i> 30 APRILE 2024	<i>Versione</i> 1.0	<i>Pagina:</i> 11

- Ragionevoli motivi per ritenere che la Violazione possa rappresentare un pericolo imminente o evidente per l'interesse pubblico;

il whistleblower può effettuare una segnalazione esterna all'ANAC. Anche questa è considerata una Segnalazione Protetta.

Tale segnalazione può avvenire in forma scritta o in forma orale, attraverso il canale implementato dall'ANAC e reperibile all'indirizzo <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>, ANAC garantirà la massima riservatezza dell'identità del *whistleblower*, della persona coinvolta e di quella altrimenti menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

## 9 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

Fatti salvi gli ulteriori obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing si ricorda **che l'identità del Segnalante** e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità **non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'articolo 2-quaterdecies del Codice Privacy.**

È opportuno considerare, inoltre, i seguenti obblighi specifici di riservatezza:

nel procedimento penale →	l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti di cui all'art. 329 c.p.p.
nel procedimento disciplinare →	a) l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa; b) qualora la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, è dato avviso al Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

## 10 DATA PROTECTION

Il trattamento dei dati personali nella gestione del canale di segnalazione interno e delle Segnalazioni ricevute deve essere effettuato a norma del GDPR e del Codice Privacy.

Il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti attraverso il processo di Segnalazione, disciplinato dalla presente procedura, è la Società SAFO GROUP SpA.

La Società ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle Segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'art. 35 del GDPR.

	<i>Tipo documento:</i> Procedura			
<i>Emesso da:</i> SAFO GROUP S.p.A	<i>Titolo</i> Procedura Whistleblowing ai sensi del D.LGS. 24/2023	<i>Data:</i> 30 APRILE 2024	<i>Versione</i> 1.0	<i>Pagina:</i> 12

Il rapporto con fornitori esterni che trattano dati personali per conto della Società è disciplinato tramite un accordo sul trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR che definisce la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del GDPR.

Le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni ai sensi della presente Procedura devono essere autorizzate a trattare i dati personali relativi alle Segnalazioni ai sensi degli artt. 29 e 32 del GDPR e dell'art. 2-*quaterdecies* del Codice Privacy.

Ai Segnalanti e alle Persone Coinvolte devono essere fornite idonee informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR. Con riferimento all'esercizio dei diritti e delle libertà dell'interessato, nel caso in cui lo stesso sia la Persona Coinvolta, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR non potranno essere esercitati (con richiesta al Titolare ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del GDPR) qualora ne possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante (v. articolo 2-*undecies* del Codice Privacy e articolo 23 del GDPR) e/o al perseguimento degli obiettivi di conformità alla normativa in materia di segnalazione di condotte illecite.

L'esercizio dei diritti da parte della Persona Coinvolta (incluso il diritto di accesso) potrà essere esperito, pertanto, nei limiti in cui la legge applicabile lo consente e successivamente ad un'analisi da parte degli organismi preposti, al fine di contemperare l'esigenza di tutela dei diritti degli individui con la necessità di contrasto e prevenzione delle violazioni delle regole di buona gestione societaria ovvero delle normative applicabili in materia.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti, devono essere cancellati immediatamente.

## 11 SANZIONI

È soggetto a sanzioni pecuniarie (da 10.000 a 50.000 euro) chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

- compimento di atti di ritorsione ai danni del Segnalante o delle Persone Collegate in relazione a Segnalazioni;
- ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della Segnalazione;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla Procedura e dal Decreto Whistleblowing;
- mancata istituzione dei canali di Segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto Whistleblowing;
- mancata adozione di una procedura per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o mancata conformità della stessa al Decreto Whistleblowing;
- mancata verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute.

È, inoltre, prevista l'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del Segnalante quando (fuori da specifici casi previsti dal Decreto Whistleblowing) è accertata in capo allo stesso:

- i. anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria ovvero

	<i>Tipo documento:</i> Procedura			
<i>Emesso da:</i> SAFO GROUP S.p.A	<i>Titolo</i> Procedura Whistleblowing ai sensi del D.LGS. 24/2023	<i>Data:</i> 30 APRILE 2024	<i>Versione</i> 1.0	<i>Pagina:</i> 13

ii. la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave<sup>2</sup>.

## 12 INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Le informazioni sulla presente Procedura sono rese accessibili e disponibili a tutti, rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro e pubblicate anche in una sezione dedicata del sito internet aziendale.

Le informazioni sulla Procedura sono rese disponibili anche in fase di assunzione di un dipendente.

La formazione in materia di whistleblowing e, in generale, in merito alle disposizioni di cui alla presente Procedura, è, inoltre, stata programmata e pianificata per il mese di maggio 2024.

---

<sup>2</sup> Ai sensi del Decreto Whistleblowing, nel caso sub (ii) è prevista anche l'applicazione di sanzioni pecuniarie da 500 a 2.500 euro da parte dell'ANAC.